

STATUTO E REGOLAMENTO

dell'Associazione denominata

CROCE VERDE OSPITALETTO - Organizzazione di Volontariato

(ENTE DI TERZO SETTORE)

ART. 1

È costituita in Ospitaletto un'Associazione per la pubblica assistenza denominata

CROCE VERDE OSPITALETTO O.d.V.

giusta l'osservanza del Codice Civile, del Dlgs 117/2017 e delle attinenti norme nazionali e regionali in materia di volontariato, di assistenza sanitaria e sociale.

L'Associazione "Croce Verde Ospitaletto O.D.V." è costituita agli effetti giuridici come un ente del Terzo settore iscritto nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore nella "Sezione a) Organizzazioni di Volontariato" e ha una durata illimitata.

ART. 2

SEDE E SIMBOLO

L'Associazione ha sede legale e operativa a Ospitaletto in via S. Pio da Pietrelcina 230.

L'Associazione assume come segno la Croce Verde in campo bianco.

È simbolo dell'Associazione un drappo bianco recante al centro una croce verde da un lato, e lo stemma del comune di Ospitaletto dall'altro.

Il simbolo non può uscire dalla sede se non per prendere parte a feste sociali o per onoranze funebri ad un socio o per accompagnare le associazioni con le quali esiste accordo ovvero per pubbliche manifestazioni.

Il simbolo sociale dovrà essere accompagnato da almeno un volontario.

ART. 3

ESTRANEITÀ - INCOMPATIBILITÀ

L'Associazione è estranea a qualunque partito o manifestazione politica e religiosa. I consiglieri che ricoprono cariche politiche non possono far parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione, stante l'assoluta incompatibilità.

ART. 4

ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE - ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

L'Associazione fonda la propria struttura sui principi della democrazia, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

	Interventi e servizi sociali (art 5 lett. a del d.lgs	
	117/2017)	
	Interventi e prestazioni sanitarie (art 5 lett. b del d.lgs	
	117/2017)	
	Prestazioni socio-sanitarie (art 5 lett. c del d.lgs	
	117/2017)	
	Educazione, istruzione e formazione professionale e attività	
	culturali di interesse sociale con finalità educative (art 5	
	lett. d del d.lgs 117/2017)	
	Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche	
	o ricreative di interesse sociale, di promozione e	
	diffusione della cultura e della pratica del volontariato e	
	delle attività di interesse generale di cui al presente	
	articolo (art 5 lett. k del d.lgs 117/2017).	
	Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di	
	alimenti o prodotti (art 5 lett. u del d.lgs 117/2017)	
	Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni	
	pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità	
	organizzata. (art 5 lett. z del d.lgs 117/2017)	
	L'Associazione provvede anche:	
	Ai primi soccorsi nei privati e nei pubblici infortuni.	
	A svolgere servizi di Trasporto Sanitario Semplice, di	
	Trasporto Sanitario e di Emergenza.	
	A impartire opportune istruzioni ai volontari e a formarli	
	direttamente, tramite privati, Enti terzi, persone o Gruppi.	

	Al trasporto di feriti ed infermi agli ospedali, case di	
	cura e domicilio, anche mediante convenzioni con enti	
	pubblici o privati	
	Compiere in genere qualsiasi opera di beneficenza e di	
	solidarietà con opere e denaro verso enti, gruppi e	
	formazioni non aventi scopo di lucro ovvero nei confronti di	
	persone anche volontari in stato di provato disagio o di	
	popolazioni colpite da calamità naturali	
	All'assistenza a feste, eventi, manifestazioni e altre	
	attività di rilievo	
	A ricercare e sviluppare progetti comuni;	
	All'educazione, istruzione e formazione professionale	
	tramite, Organizzazioni di Corsi, Serate, momenti di studio,	
	convegni ed iniziative di informazione in attuazione dei	
	fini del presente Statuto anche mediante pubblicazioni;	
	Ricercare forme di collaborazione economiche, commerciali e	
	di servizio comuni;	
	Intraprendere azioni di sostegno a favore degli Aderenti;	
	Collaborare con Enti o altre Associazioni;	
	Ogni altra attività idonea al raggiungimento delle proprie	
	finalità istituzionali.	
	Associarsi con altre realtà senza scopo di lucro, siano esse	
	singole ovvero già consociate in forma federativa o in altra	
	forma equipollente.	
	È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle di	

cui ai punti precedenti ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 5

ATTIVITÀ DIVERSE

L'Associazione "Croce Verde Ospitaletto O.D.V." può compiere, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale a condizione che queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse e siano svolte secondo i criteri e nei limiti stabiliti a livello normativo e regolamentare.

A questo fine, l'Associazione "Croce Verde Ospitaletto O.d.V." può, tra le altre attività, effettuare:

operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, compresa la costituzione di enti e società, nonché l'assunzione di partecipazioni ed interesse in altri enti, purché risultino strumentali al perseguimento dei fini istituzionali.

ogni altra attività diversa stabilita dal Consiglio Direttivo.

ART. 6

MEZZI E PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della Croce Verde di Ospitaletto O.d.V. è l'insieme dei beni mobili ed immobili di proprietà dell'ente

	medesimo, derivanti da titoli (contributi facoltativi)	
	pubblici e privati; da lasciti in generale, legati o	
	donazioni, purché accettati dal Consiglio Direttivo.	
	Esso si compone:	
	- di un Fondo di dotazione, corrispondente ad una somma	
	liquida disponibile pari ad Euro 15.000,00, che costituisce	
	il patrimonio minimo ai fini del riconoscimento e del	
	mantenimento della personalità giuridica;	
	- di un Fondo di gestione che comprende il valore di tutti	
	gli altri beni;	
	- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà	
	della O.d.V..	
	Le entrate sono costituite:	
	Da eventi pubblici, Opere Pie, convenzioni con privati ed	
	enti pubblici	
	Dalle donazioni e da altri proventi leciti non incompatibili	
	con l'attività svolta e con la sua forma giuridica	
	Dai lasciti, sussidi, offerte o altro che provenissero	
	all'Associazione, da Enti o privati	
	Dai proventi delle proprie prestazioni comprese le attività	
	di formazione entro gli eventuali limiti indicati dalla	
	normativa in vigore	
	Dai proventi di feste di beneficenza	
	Da lotterie organizzate dalla Croce Verde di Ospitaletto	
	O.d.V. o da terzi	

Ogni altra entrata definita legittima e compatibile

dall'ordinamento giuridico italiano e quindi dalla normativa

vigente

da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di

bilancio.

ART. 7

ESTINZIONE

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo

sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui

all'articolo 45, comma 1 del Dlgs 117/2017 e salva diversa

destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo

settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Gli

atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in

assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ART. 8

ESERCIZIO DI BILANCIO

A norma dell'art. 13 del Codice del Terzo settore

l'associazione dovrà redigere il bilancio di esercizio

formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto

finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri,

dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le

poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario

dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità

statutarie. L'organo di amministrazione documenta il

carattere secondario e strumentale dell'attività di cui

all'articolo 6 nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.

L'esercizio si chiuderà al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile il Comitato Direttivo sottoporrà all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente.

ART. 9

DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO

Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 10

IL VOLONTARIO

La Croce Verde di Ospitaletto O.d.V. si avvale nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono

	attività in favore dell'Associazione o dei suoi progetti	
	mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie	
	capacità in modo personale e gratuito e senza scopo di	
	lucro, anche indiretto.	
	Le prestazioni fornite dai volontari sono gratuite, non	
	possono essere retribuite. Al volontario possono essere	
	rimborsate dall'Associazione soltanto le spese	
	effettivamente sostenute e documentate per l'attività	
	prestata, entro limiti massimi e alle condizioni	
	preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni	
	caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario conformemente	
	a quanto disposto dall'art. 17 c. 3 del D.lgs 3 Luglio	
	2017, n. 117 "Codice del Terzo settore". La Croce Verde di	
	Ospitaletto O.d.V. potrà tuttavia assumere personale	
	dipendente o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo	
	esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare	
	funzionamento oppure occorrenti a qualificare o	
	specializzare l'attività da essa svolta.	
	L'Associazione Croce Verde di Ospitaletto O.D.V. iscrive in	
	apposito registro i volontari che svolgono la loro attività	
	in modo non occasionale.	
	La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma	
	di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni	
	altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.	
	Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i	

libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

ART. 11

QUALIFICA DI SOCIO E ALTRE FIGURE

L'Associazione è costituita da soci di ambo i sessi, i quali si dividono in:

Soci Onorari: costituiti dai cittadini riconosciuti particolarmente benemeriti nei riguardi della Croce Verde di Ospitaletto e dai volontari che hanno prestato servizio in modo continuativo per oltre 30 anni, da computare al netto di eventuali periodi di sospensione.

Soci Attivi: Costituiti da volontari che prestano l'opera gratuitamente per il conseguimento degli scopi sociali, secondo le disposizioni del Consiglio Direttivo nei riguardi dell'Associazione. Il numero di soci attivi che l'Associazione può tenere in forza è determinato dal Consiglio Direttivo secondo le esigenze del servizio.

È sempre facoltà del Presidente e del Consiglio Direttivo chiedere ulteriore documentazione al fine di valutare il quadro generale dell'aspirante volontario.

La presenza di carichi pendenti in campo penale o di condanne passate in giudicato sarà valutata caso per caso dal Consiglio.

Simpatizzanti: I minori degli anni 18 che abbiano compiuto i 16 anni acquisiscono la qualifica di "simpatizzanti". La

loro iscrizione è subordinata al previo consenso dei

genitori o di altri soggetti esercenti la potestà, sentita,

dinanzi al Presidente, la persona interessata. I

Simpatizzanti, tuttavia, non avranno diritto al voto e

dall'elettorato attivo e passivo fino al compimento della

maggiore età, sia in assemblea ordinaria che straordinaria.

I simpatizzanti non possono svolgere servizi esterni di

qualsunque tipo

La Croce Verde di Ospitaletto riconosce altre figure che

concorrono allo svolgimento delle attività indicate nel

presente Statuto, che tutela e sostiene come parte

integrante ed essenziale. In via principale riconosce

l'utilità e la funzione:

del personale in servizio civile universale,

del personale stipendiato

del personale italiano o straniero, presente in sede a

seguito di progetti, stage, accordi e azioni di partenariato

con enti esterni pubblici o privati purché non in contrasto

con lo spirito del volontariato.

ART. 12

AMMISSIONE DEI SOCI

L'ammissione dei soci volontari è deliberata dal Presidente

in qualità di responsabile dei volontari, sentito il

Consiglio Direttivo che potrà valutare eventuali criticità,

tra cui le incompatibilità.

ART. 13

DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

I diritti degli associati sono:

partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti da esso derivanti;

eleggere le cariche sociali

chiedere la convocazione dell'assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;

formulare proposte agli organi dirigenti nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini dei vari obiettivi previsti nel presente statuto;

esaminare i libri sociali;

essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

frequentare i locali dell'associazione;

essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 14

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o per esclusione, a qualunque titolo questa avvenga, sancita dal Consiglio Direttivo come indicato nel Regolamento.

ART. 15

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi della Croce Verde Ospitaletto:

a) l'Assemblea degli Aderenti;

b) Il Consiglio Direttivo;

c) La Commissione di controllo ed il Collegio dei sindaci
revisori dei conti;

d) Il Collegio dei Probiviri.

ART. 16

COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti gli associati attivi della
Croce Verde di Ospitaletto ed è l'organo sovrano della
stessa.

La stessa è presieduta dal Presidente del Consiglio
Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da un
Socio nominato dall'Assemblea mentre il Segretario del
Consiglio Direttivo è il Segretario dell'Assemblea.

ART. 17

CONVOCAZIONE

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del
Consiglio Direttivo almeno due volte l'anno: entro il 30
aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo e di norma
nei successivi mesi di novembre o dicembre.

L'Assemblea è convocata mediante qualsiasi metodo di
comunicazione ritenuto idoneo allo scopo, compresa la posta
elettronica con comunicazione da inviarsi a tutti i Soci
attivi iscritti nel libro degli aderenti almeno sette giorni
prima della data stabilita.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'ordine del giorno.

L'Assemblea può essere convocata su domanda firmata e motivata da almeno un terzo dei Soci attivi.

L'Assemblea può anche riunirsi in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

ART. 18

OGGETTO DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI. LE COMPETENZE

DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea:

a) provvede alla elezione del Consiglio Direttivo;

b) provvede alla elezione del collegio dei revisori dei conti e dei sindaci;

c) provvede alla nomina dei probiviri

c) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;

d) delibera sulle modifiche al presente Statuto;

f) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;

g) approva il bilancio predisposto in conformità con le norme vigenti;

i) delibera su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione.

ART. 19

VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli aderenti, in proprio o a mezzo delega scritta da conferirsi esclusivamente ad altri aderenti.

Ogni aderente non può avere più di due deleghe.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega nei limiti sopra specificati.

ART. 20

VOTAZIONI

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese in prima convocazione con la maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Hanno diritto ad intervenire in Assemblea e di votare tutti i Soci regolarmente iscritti e attivi.

Ogni Socio ha diritto ad un voto, fatte salve eventuali deleghe.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Ogni figura diversa dal socio attivo non può esercitare il diritto di voto.

L'Assemblea, costituita in prima convocazione con la

presenza dei tre quarti degli Associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli Associati, approva le modifiche statutarie a maggioranza dei voti dei componenti presenti.

Delle riunioni della Assemblea sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale debitamente sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 21

IL CONSIGLIO DIRETTIVO: ELEGGIBILITÀ

Sono eleggibili a Consiglieri i soci attivi che siano in regola con gli obblighi sociali.

ART. 22

IL CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE

Il Consiglio Direttivo è composto da 7 membri, viene eletto dai volontari con votazione segreta, previa nomina della Commissione Elettorale ed elegge al suo interno in maggioranza semplice:

Un Presidente, anche Responsabile dei Volontari salvo diversa delibera del Consiglio

Un Vice Presidente.

Le specifiche mansioni e le deleghe ai Consiglieri sono designate dal Consiglio previa assenso degli interessati. In ogni caso la funzione di tutti i componenti è assolutamente gratuita. Il Consiglio provvederà ad eventuali rimborsi spese opportunamente documentati e sostenuti

nell'espletamento delle loro funzioni o del servizio. Sono eleggibili tutti i volontari che abbiano prestato servizio attivo per almeno un anno.

Il Segretario è designato dal Consiglio Direttivo.

ART. 23

DURATA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

I membri del Consiglio durano in carica 3 anni e sono rieleggibili senza limiti di tempo.

ART. 24

DECADENZA DEI CONSIGLIERI

Per i Consiglieri che senza giustificato motivo mancassero tre volte consecutive alle sedute, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di pronunciare la decadenza.

ART. 25

COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'assemblea o di altri organi associativi. Provvederà a quanto ritiene necessario e utile per raggiungere gli scopi ordinari per i quali l'Associazione viene costituita; a tal fine organizza e stabilisce regolamenti e norme interne.

I compiti del Consiglio Direttivo sono:

a) eseguire i deliberati dell'assemblea;

b) redigere le norme di attuazione del presente statuto ed

	emanare qualsiasi regolamento organizzativo necessario al	
	buon funzionamento dell'associazione;	
	c) adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione	
	dell'associazione, ivi compresi l'acquisto, la vendita o la	
	permuta di beni immobili, mobili e automezzi, l'assunzione	
	di finanziamenti ipotecari;	
	d) stabilire le attività diverse, non già richiamate dallo	
	statuto;	
	e) stipulare contratti, convenzioni, accordi nel	
	perseguimento degli scopi associativi;	
	f) aderire ad organizzazioni locali di volontariato in	
	attuazione dei fini e degli obiettivi del presente statuto;	
	g) assumere il personale dipendente o stabilire forme di	
	rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente statuto	
	e nel rispetto della normativa vigente;	
	h) predisporre il bilancio nelle forme previste dalla	
	normativa vigente da sottoporre all'approvazione	
	dell'assemblea;	
	j) assumere i provvedimenti disciplinari di sua competenza;	
	k) approvare e modificare le eventuali quote associative;	
	i) tenere, oltre al libro delle deliberazioni del Consiglio	
	Direttivo, il libro degli associati e il libro delle	
	deliberazioni assembleari;	
	l) nominare il Presidente, il Vice presidente e il	
	Segretario del Consiglio Direttivo, che salvo diversa	

indicazione sarà anche tesoriere e su favorevole

deliberazione del Consiglio Direttivo, potrà avvalersi anche

di personale esterno avente le necessarie competenze;

m) conferire deleghe ai consiglieri per le singole attività;

Il Consiglio Direttivo può istituire con propria delibera

altri comitati per l'approfondimento di determinate

tematiche o a scopo consultivo, il cui funzionamento e

organizzazione sono disciplinati da apposito regolamento

approvato dal Consiglio Direttivo medesimo.

Lo stesso ha altresì piena facoltà di provvedere alla

riorganizzazione del corpo volontario (soci attivi) secondo

le esigenze di servizio e con le modalità che ritenesse

opportune.

ART. 26

CONVOCAZIONE

Il Consiglio è convocato dal Presidente o da chi ne fa

temporaneamente le veci almeno una volta al mese,

straordinariamente ogni qualvolta lo riterrà necessario o

conveniente.

Le deliberazioni sono valide quando siano presenti almeno 4

componenti dei quali uno sia il Presidente o chi per esso e

l'altro sia il Vice Presidente o chi per esso.

Alle riunioni del Consiglio possono partecipare tutti i

volontari, senza diritto di voto o di parola, nonché i

probiviri e i revisori contabili. Non potranno partecipare

alle riunioni riguardanti persone, atti o fatti riservati.

ART. 27

PRESIDENTE

Il Presidente ha la responsabilità morale e la rappresentanza legale dell'Associazione, nonché ha la capacità di stare in giudizio e convenire in giudizio sia terzi che soci, previa delibera del Consiglio; ne sorveglia l'andamento, vigila che siano osservate le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti, cura l'esatta esecuzione delle delibere consiliari e delle assemblee, coadiuvato dagli altri Consiglieri. Dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.

ART. 28

VICE PRESIDENTE E CONSIGLIERI

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nel disimpegno dell'attribuzione e in sua assenza ne ha tutte le prerogative, gli obblighi e i poteri.

I consiglieri seguono il settore a loro affidato e collaborano per la realizzazione dei compiti del Consiglio Direttivo. Entrambe le figure durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

ART. 29

SEGRETARIO

Il Segretario coadiuva il Presidente nella distribuzione della corrispondenza, redige i verbali, compila i mandati e

quale tesoriere tiene i libri di cassa e di amministrazione e custodisce gli atti dell'associazione. Per quanto concerne l'attività contabile e fiscale può farsi assistere da personale esterno specializzato previo assenso del Consiglio. Non ha diritto di voto nelle sedute del Consiglio.

ART. 30

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

È istituito il Collegio dei Probiviri, la cui disciplina è affidata al regolamento sociale dell'associazione. Il Comitato dei Probiviri è costituito da 3 soci eletti dall'assemblea ordinaria fra coloro che abbiano maturato un'anzianità nell'associazione di almeno 1 anno effettivo e consecutivo senza periodi di sospensione.

La durata del Collegio è di 3 anni decorrenti dalla data di elezione dei suoi componenti.

I Probiviri in carica possono essere rieletti e la loro elezione avviene simultaneamente con l'elezione del Consiglio.

Può essere scelto per questa funzione anche personale non appartenente all'associazione.

ART. 31

COMMISSIONE DI CONTROLLO E COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

Fintanto che non siano superati per due esercizi consecutivi due dei tre parametri previsti dall'art. 30 del D. Lgs. n. 117/2017, l'assemblea elegge una commissione di controllo

interna composta da tre membri eletti dall'assemblea fra gli associati. Dopo l'elezione, la commissione si riunirà per nominare il suo Presidente, il Vicepresidente e il Segretario.

La commissione si riunisce almeno trimestralmente; controlla l'amministrazione dell'associazione, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto economico-finanziario alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. Ogni componente della commissione può effettuare anche individualmente ispezioni e controlli; il Collegio può verificare almeno una volta all'anno la consistenza della cassa e della tesoreria e redigere la relazione annuale di accompagnamento al bilancio consuntivo.

I componenti della Commissione possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

La Commissione delibera validamente con la presenza di due componenti. I componenti il Consiglio Direttivo e della commissione di controllo non hanno diritto di voto nelle delibere concernenti il resoconto morale e finanziario.

Ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

	Quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei	
	parametri previsti dal sopra citato art. 3 del D. Lgs.	
	117/2017, l'associazione nomina, per mezzo di delibera	
	assembleare,	
	un Collegio dei revisori o un Revisore unico, a cui sono	
	attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'art. 30, comma	
	6 del D. Lgs. 3 agosto 2017 n. 117.	
	L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti	
	limiti non vengano superati.	
	In alternativa al comma precedente, l'assemblea potrà	
	demandare il controllo legale alla Rete associativa di	
	riferimento alla quale l'associazione aderisce.	
	All'atto dell'insediamento del Collegio dei Revisori dei	
	conti, la commissione di controllo cessa dalle proprie	
	funzioni di controllo contabile e finanziario.	
	La Commissione di Controllo vigila sull'osservanza della	
	legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di	
	corretta amministrazione, anche con riferimento alle	
	disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora	
	applicabili.	
	La commissione di controllo esercita inoltre compiti di	
	monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale; verifica altresì il	
	bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo,	
	redigendo una relazione da presentare all'assemblea degli	

associati.

ART. 32

NORME FINALI TRANSITORIE

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo settore e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

REGOLAMENTO SOCIALE

ART. 1

VOLONTARI ATTIVI: REQUISITI E MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA

Gli Associati entrano a far parte dell'Associazione senza limiti di tempo, fatte salve le leggi in vigore e decorso un periodo di prova di 12 mesi. Allo spirare del termine il volontario è da ritenersi effettivo e attivo, anche tramite la disciplina del silenzio assenso. Nel periodo di prova è fatta salva la possibilità di esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo che non necessita di motivazione.

Per ottenere l'iscrizione a soci attivi i richiedenti devono presentare al Presidente l'apposito modulo / domanda.

I Volontari Attivi in servizio devono:

- attenersi alle disposizioni dei responsabili e inoltre devono indossare l'abbigliamento fornito dall'associazione.
- sottoporsi obbligatoriamente ai controlli sanitari

predisposti dal Direttore Sanitario

- dichiarare di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento nonché del dettato delle varie disposizioni interne

- effettuare per quanto possibile un turno a settimana, fatti salvi i legittimi impedimenti e diverse pattuizioni con il Presidente e il Responsabile dei Turni.

Partecipare a tutti i momenti di formazione e aggiornamento previsti dall'Associazione.

ART. 2

VOLONTARI: PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per i seguenti motivi:

decesso

Dimissioni

Esclusione a qualunque titolo, principalmente per incompatibilità o per l'applicazione di sanzioni disciplinari per fatti gravi.

La qualità di associato si perde anche per i seguenti motivi:

Assenze ingiustificate per 6 turni consecutivi rispetto a quanto concordato con il Responsabile dei turni e il Presidente, su motivata proposta del Presidente stesso quale Responsabile dei Volontari

Superamento del periodo annuale oltre il termine della sospensione senza comunicazione di ulteriore proroga, su segnalazione dei membri del Consiglio e del Segretario

Chiunque cessa di far parte dell'Associazione, è tenuto alla restituzione di tutto quanto sia di proprietà della stessa, in particolare dovranno essere restituiti il tesserino, la divisa e i DPI.

È facoltà dell'Associazione lasciare al volontario escluso o dimissionario i predetti beni. La decisione spetta al Consiglio Direttivo, che comunicherà all'interessato le sue determinazioni tramite il Consigliere referente in materia.

ART. 3

SOSPENSIONE DAL SERVIZIO

I volontari attivi, in caso di sanzione disciplinare o di contestazione di un fatto grave, possono essere immediatamente sospesi.

ART. 4

ETÀ MINIMA

I cittadini, per poter far parte dell'Associazione devono aver compiuto il 16° anno di età. In caso di minori serve la firma della persona esercente la potestà secondo quanto indicato dall'art 10 comma C dello Statuto.

ART. 5

CAMBIO DI RESIDENZA

I volontari sono tenuti a comunicare al Consiglio Direttivo il cambio di residenza e il nuovo indirizzo.

ART. 6

DIVIETI

	È proibito ai volontari in sede:	
	Praticare giochi d'azzardo o rumorosi	
	Promuovere sottoscrizioni in sede tra i soci, salvo	
	autorizzazione del C.D.	
	Portare armi in servizio o nei locali della sede, anche se	
	muniti di regolare licenza	
	Fumare sulle autolettighe o all'interno dei locali	
	Presentarsi in servizio in stato di ebbrezza e consumare	
	alcolici durante il servizio.	
	ART. 7	
	DEONTOLOGIA	
	Tutti i volontari debbono mantenere un rapporto di	
	correttezza sia in sede che in autolettiga o con estranei	
	fuori dalla sede. Tutti i servizi richiesti	
	dall'associazione hanno uguale importanza; i volontari	
	devono pertanto essere disponibili ad ogni tipo di chiamata	
	secondo le esigenze dei servizi.	
	Sono altresì tenuti al rispetto della normativa sulla	
	riservatezza della persona e sulla tutela dei dati personali	
	di cui vengono a conoscenza. A tal fine l'associazione	
	predisporrà un'apposita procedura.	
	I volontari che si sentissero lesi nei propri diritti, non	
	potranno farne pubblica rimostranza né in sede né fuori, ma	
	dovranno farne esposto al Presidente / responsabile dei	
	volontari che riferisce al consiglio e che adotterà gli	

opportuni provvedimenti. Potranno altresì rivolgersi ai

Probiviri per l'attivazione del provvedimento.

ART. 8

ASSENZE DAL TURNO

Chi non può assolutamente prendere parte al turno o servizio

ha l'obbligo di avvisare il responsabile dei turni e

cercarsi il sostituto.

in caso di mancata presentazione al turno, non sarà

giustificato dichiarare di non aver letto l'avviso di

servizio e il calendario delle presenze.

ART. 9

SOSPENSIONE VOLONTARIA

Il volontario che intende sospendersi presenterà domanda

scritta che dovrà contenere il periodo di assenza.

Decorso un anno dal termine ultimo da lui indicato senza che

sia fornita alcuna comunicazione scritta, il volontario sarà

automaticamente escluso dall'associazione.

ART. 10

GESTIONE DEL SERVIZIO

Ai volontari è assolutamente proibita la prescrizione dei

medicinali.

Per i trasporti in urgenza /emergenza e in generale per il

Soccorso Sanitario Extraospedaliero sono tenuti a seguire i

protocolli Areu.

Per i Trasporti secondari sono tenuti a seguire le

disposizioni vigenti in materia.

È assolutamente proibito ai volontari chiedere o ricevere mance, regali, doni o compensi personali di qualsiasi natura. La violazione di questa norma comporterà l'attivazione di procedimento disciplinare

ART. 11

PRENOTAZIONE DEI SERVIZI PROGRAMMATI

Il servizio telefonico, di norma è affidato al responsabile di turno presente in sede. In mancanza dello stesso, il servizio è affidato ad un altro volontario di turno. Chi riceve la telefonata dovrà accertarsi in forma cortese dei seguenti dati, seguendo il protocollo presente in sede:

Luogo di provenienza della chiamata

Luogo per il quale è richiesto il servizio

Se il servizio è a pagamento, chi si assume l'onere della spesa

Il nome e il cognome dell'ammalato

Malattia di cui lo stesso è affetto

L'ospedale dove deve essere ricoverato

Le condizioni fisiche del paziente

Ubicazione di inizio trasporto

Ogni altra informazione utile al trasporto

La prenotazione di ogni servizio deve essere firmata dal ricevente di modo chiaro e leggibile.

Tutte i dati devono essere acquisiti con la massima

riservatezza in ossequio ai Regolamenti vigenti sulla privacy, seguendo il protocollo interno.

ART. 12

INFORTUNIO DURANTE IL SERVIZIO

I volontari infortunati durante il servizio, dovranno dare immediato avviso al C.D., perché questi possa sollecitamente espletare tutte le necessarie pratiche.

ART. 13

GESTIONE DEI SERVIZI - GUIDA DEGLI AUTOMEZZI

Nel caso di violazione di norme del Codice della Strada, avvenute per sua colpa e senza la presenza di un giustificato motivo, il volontario sarà tenuto a pagare la relativa sanzione e la decurtazione dei punti della patente di guida.

ART. 14

GESTIONE DEI SERVIZI - GUIDA SECONDO PRUDENZA

I conducenti delle ambulanze devono mantenere anche in emergenza una velocità prudenziale e rispettare il Codice della Strada.

Durante il servizio dovranno mantenersi in comunicazione tramite radio o altro strumento di comunicazione con la sede e prima della partenza dovranno verificare lo stato di efficienza degli automezzi; dovranno altresì segnalare la presenza di anomalie e compilare accuratamente il foglio di viaggio, in particolare l'indirizzo del paziente, firmando

in modo leggibile.

ART. 15

GESTIONE DEI SERVIZI - CONTROLLO MATERIALE

Il Responsabile del Turno ed i volontari in servizio devono sempre controllare il materiale sanitario e di soccorso presente sugli automezzi e, se sprovvisto, devono fare segnalazione al Responsabile del Materiale Sanitario

ART. 16

ESECUZIONE DEI SERVIZI - DIVISA E COMPORTAMENTO

È prescritto che i volontari, durante il servizio, indossino gli indumenti con il distintivo fornito dall'Associazione (divisa, calzari e DPI). Debbono mantenere un linguaggio ed un comportamento decoroso durante il servizio. Relativamente a tutti i Dpi il Consiglio, al momento della consegna, potrà stabilire una cauzione in denaro, che sarà restituita all'atto della riconsegna del materiale.

ART. 17

INCIDENTI ED INFORTUNI

Nel caso in cui gli automezzi incorrano in un incidente stradale, i responsabili devono attenersi alle seguenti disposizioni:

- Curare l'immediato soccorso degli eventuali feriti
- Procurarsi le testimonianze, possibilmente scritte, dei presenti all'incidente
- Avvisare le Autorità competenti per i rilievi del caso;

	qualora si tratti di Soccorso Sanitario Extraospedaliero,	
	dovranno avvisare immediatamente la S.O.R.E.U.	
	Comunicare immediatamente in sede l'incidente avvenuto	
	Non appena rientrati redigere rapporto scritto da consegnare	
	al Presidente ed al Responsabile dei Mezzi	
	In caso di infortunio ai trasportati dopo aver provveduto al	
	loro soccorso e fermi restando i punti precedenti, devono	
	fare immediato rapporto al Presidente di quanto avvenuto,	
	indicando l'eventuale testimonianza.	
	ART. 18	
	BENEMERENZE	
	I volontari saranno premiati dal C.D. in base all'anzianità	
	effettiva e allo Stato di Servizio.	
	L'anzianità effettiva viene definita come segue:	
	Per 10 anni di effettivo servizio	
	Per 20 anni di effettivo servizio	
	Per 30 anni di servizio effettivo	
	ART. 19	
	SANZIONI DISCIPLINARI	
	Il volontario che manca al proprio dovere è sanzionato con:	
	Richiamo verbale	
	Ammonizione scritta	
	Con la sospensione da 1 a 3 mesi in base alla gravità	
	dell'infrazione commessa	
	Con la radiazione dall'Associazione	

	L'ammonizione è decisa dal C.D. che l'applicherà motivandola	
	all'interessato. Le altre sanzioni saranno decise dal C.D.	
	su Relazione del Presidente / Responsabile dei Volontari,	
	comunque sempre dopo aver sentito l'interessato.	
	I volontari attivi, in caso di sanzione disciplinare o di	
	contestazione di un fatto grave, possono essere	
	immediatamente sospesi.	
	La radiazione fa decadere i volontari da ogni diritto	
	riguardo l'associazione. Dal C.D. sarà inflitta la	
	radiazione nei seguenti casi:	
	Grave disobbedienza nei confronti dei superiori	
	Abuso di autorità	
	Abbandono recidivo del servizio o mancata presentazione	
	recidiva in servizio	
	Danneggiamento doloso della proprietà sociale	
	Stato di ebbrezza in servizio o in sede e uso di sostanze	
	stupefacenti/psicotrope	
	Appropriazione di compensi avuti a qualsiasi titolo per	
	prestazione di servizi	
	Insubordinazione a deliberazioni del C.D.	
	Rissa in sede fra volontari o con estranei quando non sia	
	provata la legittima difesa	
	Tutte le sanzioni saranno riportate sulla scheda del	
	volontario.	
	ART. 20	

RESPONSABILE DI TURNO

Il Responsabile di turno è nominato dal Consiglio e deve dare esempio di disciplina, correttezza e rigorosa osservanza dello statuto, del regolamento e delle disposizioni; deve tenere sempre contegno e dignità verso tutti, fermezza, bontà, cortesia.

Inoltre egli deve:

Mantenere l'ordine, la disciplina, la serietà e la pulizia sia della sede che delle autolettighe.

Riferire al C.D. ogni notizia che interessi la vita dell'associazione e ogni fatto di particolare rilevanza occorso durante il servizio o riferito al servizio.

Trovarsi in sede almeno 5 minuti prima dell'inizio del turno e informarsi dal responsabile uscente dei servizi in corso, degli ordini di servizio e dello stato delle ambulanze

Assicurarsi che tutti i materiali di soccorso per i servizi interni e esterni siano in ordine, pronti per ogni bisogno, curandone il riordino dopo l'uso, in particolare richiedendo a chi di dovere quanto abbisognasse, facendone nota nel verbale

Reperire i volontari mancanti tramite l'elenco presente in sede

Eseguire le consegne e al cambio del turno trasmettere a chi subentra tutte le notizie che possono interessare;

Verificare i fogli di viaggio

Dirigere e coordinare i servizi di sua spettanza.

Il Responsabile di turno, durante il suo turno di servizio deve inoltre curare il rispetto da parte dei volontari delle norme statutarie, dei regolamenti e delle disposizioni del C.D.; redigerà rapporto per il presidente / responsabile volontari delle eventuali violazioni delle norme di cui sopra. Egli curerà altresì che i volontari in servizio indossino la prescritta uniforme, che sia in ordine e conservata con la massima cura.

ART. 21

STATO DI CALAMITÀ - SERVIZI COMPLESSI

In caso di chiamata per eccezionale calamità, di servizi extra o di servizi complessi, il responsabile di turno dovrà dare immediata comunicazione al consigliere delegato ai servizi, al Presidente e al Consiglio.

ART. 22

RESPONSABILITÀ

DEL CAPO TURNO

Per le richieste di trasporto di ammalati o feriti, il Responsabile del turno o chi ne fa le veci e chi effettua materialmente il servizio, hanno tutta la responsabilità del trasporto. Devono assicurarsi, prima di partire dalla sede, di essere in regola con i documenti dell'ambulanza e con il materiale sanitario.

ART. 23

TARIFFARIO E COSTI DEL SERVIZIO

Per i trasporti di malati paganti verrà applicata la tariffa stabilita dal C.D.

Alla riscossione dei servizi è incaricato, di norma, il responsabile di servizio che rilascerà la ricevuta e consegnerà l'importo a chi di dovere al suo rientro. Le tariffe dovranno essere in linea con quanto indicato dalla normativa vigente

ART. 24

DANNI CAGIONATI A TERZI

Per eventuali danni causati a terzi, il responsabile di servizio avviserà immediatamente il presidente e chi per esso.

ART. 25

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei probiviri ha come sua finalità il tentativo di conciliazione delle controversie interne tra associati, siano essi volontari o membri del Consiglio Direttivo.

I componenti del Collegio devono conformare il loro comportamento a criteri di assoluta riservatezza in relazione a fatti, atti, notizie e documentazione di cui vengano a conoscenza nell'esercizio del mandato loro conferito. È fatto salvo, in difetto di espresse statuizioni, il ricorso ai principi generali di equità.

Il Consiglio ed i singoli associati possono inviare istanza

di apertura dei procedimenti sopra indicati tramite invio al protocollo dell'Associazione di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite raccomandata a mano, posta elettronica o altro mezzo da cui si desuma la ricezione dell'atto da parte del Collegio.

La richiesta deve contenere l'esposizione ampia dei fatti oggetto della controversia e deve essere inviata dal segretario tanto al Collegio, quanto alle parti interessate

La data di arrivo al protocollo dell'Associazione costituisce anche la data di inizio del procedimento.

ART. 26

PROCEDIMENTO

Ricevuta la notifica, il Presidente del Collegio dei Probiviri provvede alla sua convocazione nei casi e nei termini di cui agli articoli successivi.

Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza dei tre componenti e delibera a maggioranza.

Sulla base di accordo unanime dei componenti, le riunioni in presenza possono essere sostituite da comunicazioni e deliberazioni a distanza tramite posta elettronica o altri sistemi informatici e telematici.

In caso di decadenza di uno dei componenti effettivi si provvederà alla sostituzione con il primo dei supplenti, senza che ciò comporti interruzione di eventuali procedimenti in corso. In caso di accertata impossibilità di

	uno dei componenti effettivi a svolgere l'incarico che si	
	protragga per oltre 15 giorni, intervenuta nelle more di un	
	procedimento, si procederà alla temporanea sostituzione con	
	il primo dei supplenti. La sostituzione non comporterà	
	interruzione dei procedimenti e il supplente rimarrà in	
	carica fino alla conclusione dei singoli procedimenti in	
	corso.	
	Qualora il procedimento interessi o sia promosso su	
	segnalazione di uno dei componenti del collegio dei	
	Probiviri, lo stesso è temporaneamente sostituito dal primo	
	dei supplenti.	
	Nei procedimenti dinanzi al Collegio dei Probiviri le parti	
	potranno farsi rappresentare e/o assistere da una persona di	
	fiducia.	
	Il Collegio può disporre qualsiasi atto istruttorio,	
	accedere alla documentazione, acquisire pareri, ascoltare	
	testi. Nei giudizi di particolare complessità, può nominare	
	consulenti anche esterni all'associazione, previa verifica	
	della relativa disponibilità di spesa e parere vincolante	
	del consiglio, ove si tratti di prestazioni professionali a	
	titolo oneroso e si tratti di procedimenti che non abbiano	
	ad oggetto i comportamenti di membri del Consiglio stesso.	
	In quest'ultimo caso dovrà essere chiesta l'autorizzazione	
	dell'assemblea.	
	Il Collegio detta, in relazione agli specifici casi, le	

regole e i termini delle ulteriori fasi del procedimento, garantendo comunque il contraddittorio tra le parti, anche disponendone la comparizione personale.

Entro 10 giorni dalla conclusione di ogni procedimento, il presidente del Collegio provvede al deposito della relativa documentazione presso l'archivio dell'Associazione. La nota di consegna deve riportare l'elenco degli allegati con sommarie descrizioni della loro natura e del loro contenuto.

Il Consiglio, regolarmente informato dei procedimenti e delle decisioni del Collegio, ove necessario, ne cura l'attuazione.

Il procedimento di conciliazione potrà avere la durata massima di 30 gg decorrenti dalla notifica. Decorso tale periodo, il tentativo di conciliazione dovrà ritenersi fallito. È fatto salvo, in difetto di espresse statuizioni, il ricorso ai principi generali di equità.

ART. 27

ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Alle elezioni partecipano tutti coloro che ne hanno diritto, essendo in regola con gli obblighi sociali (volontari attivi).

È esposta all'albo della sede una lista che permetta ad ogni volontario attivo che lo desideri, di mettersi in lista per essere scelto come membro del Comitato Elettorale.

La lista dei candidati deve essere composta da almeno 8

nomi. In questo caso le preferenze potranno riguardare solo i nomi indicati nella lista.

Qualora la lista fosse composta da un numero inferiore a 8, saranno eleggibili tutti i volontari attivi iscritti all'Associazione in grado di votare.

Per l'elezione alle cariche è necessario il servizio effettivo per almeno un anno.

ART. 28

ELEZIONE DEI CANDIDATI. PROCLAMAZIONE

Alle cariche sociali sono eletti sette candidati che in assemblea hanno riportato il maggior numero dei voti; in parità il più anziano di servizio effettivo.

Le schede per il voto in Assemblea, predisposte sempre dall'entità elettorale, devono sempre essere stampate e non devono presentare altri segni o indicazioni al di fuori di quelli previsti dal comitato elettorale.

Il Presidente del Comitato elettorale proclama gli eletti e le risultanze di voto saranno registrate in verbale.

ART. 29

ELEZIONI DEI PROBIVIRI

Alle elezioni dei probiviri partecipano tutti coloro che ne hanno diritto, essendo in regola con gli obblighi sociali (volontari attivi).

La lista dei candidati deve essere composta da almeno 5 nomi. In questo caso le preferenze potranno riguardare solo

i nomi indicati nella lista.

Qualora la lista fosse composta da un numero inferiore a 5,

saranno eleggibili tutti i volontari attivi iscritti

all'Associazione in grado di votare. La carica di probiviro

non è incompatibile con quella di revisore dei conti.

ART. 30

ELEZIONI DEI REVISORI DEI CONTI

Alle elezioni dei revisori dei conti partecipano tutti

coloro che ne hanno diritto, essendo in regola con gli

obblighi sociali (volontari attivi).

La lista dei candidati deve essere composta da almeno 5

nomi. In questo caso le preferenze potranno riguardare solo

i nomi indicati nella lista.

Qualora la lista fosse composta da un numero inferiore a 5,

saranno eleggibili tutti i volontari attivi iscritti

all'Associazione in grado di votare.

Qualora nessuno si candidasse alla funzione di revisore,

l'assemblea può deliberare che il ruolo di revisore dei

conti possa essere svolto da personale esterno in grado di

poter svolgere questa mansione per particolari competenze

professionali.

La carica di revisore dei conti non è incompatibile con

quella di probiviro.